



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

CODICE ETICO

Emanato con decreto 14 giugno 2012, n. 705

Entrato in vigore il 29 giugno 2012

Ultime modifiche emanate con decreto 14 giugno 2018, n. 455

Entrate in vigore il 30 giugno 2018



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



CODICE ETICO

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità e principi.....	3
PARTE II - TUTELA DELLE PERSONE E DELL'ISTITUZIONE	3
Art. 2 - Rifiuto di ogni forma di discriminazione, tutela e promozione delle pari opportunità.....	3
Art. 3 - Abusi, molestie morali e sessuali.....	4
Art. 4 - Favoritismo e nepotismo	4
Art. 5 - Abuso della propria posizione.....	4
Art. 6 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente.....	4
PARTE III - RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE UNIVERSITARIA.....	4
Art. 7 - Promozione della libertà accademica.....	4
Art. 8 - Doveri istituzionali	5
Art. 9 - Conflitto di interessi	5
Art. 10 - Integrità scientifica e etica della ricerca.....	6
Art. 11 - Educazione alla responsabilità sociale	6
Art. 12 - Il principio di “accountability”, l'uso delle risorse, nome e logo dell'Università	7
Art. 13 - Doni e benefici.....	7
Art. 14 - Tutela del lavoro.....	7
Art. 15 - Libertà di critica e di comunicazione	8
PARTE IV - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	8
Art. 16 - Commissione etica.....	8
Art. 17 - Compiti della Commissione etica	8
Art. 18 - Osservanza e violazione del codice etico.....	9
Art. 19 - Diffusione del Codice	9
Art. 20 - Revisione	9
Art. 21 - Entrata in vigore.....	9
Art. 22 - Disposizioni finali.....	9
APPENDICE: Codice etico per i fornitori dell'Università degli Studi dell'Insubria	10



PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e principi

1. Il Codice etico dell'Università degli Studi dell'Insubria (d'ora in poi Università) ha lo scopo di proporsi quale patrimonio di valori e riferimenti utili ad assicurare che la condotta della Comunità accademica¹ e dei Soggetti esterni² (nello svolgimento dei loro rapporti con l'Ateneo) sia conforme alla missione istituzionale dell'Università.
2. Ciascun componente della Comunità accademica è tenuto a conoscere, rispettare e promuovere questo Codice.
3. L'Università è una Comunità dove ciascun individuo e ciascuna struttura sono chiamati a mettere a disposizione conoscenze, competenze, capacità e risultati in spirito di dialogo, lealtà, collaborazione e condivisione a beneficio di tutti componenti della Comunità accademica e dell'intera società.
4. L'Università riconosce e promuove come suoi valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia di ricerca, di insegnamento e di studio nel rispetto della dignità dell'essere umano, rifiutando ogni forma di discriminazione.
5. La persona è posta al centro, valorizzando le singole professionalità e mirando ad una formazione attenta ai diversi aspetti dell'individuo.
6. I processi decisionali sono imperniati su integrità, trasparenza, responsabilità e assenza di conflitti di interesse.
7. Un'equa allocazione delle risorse ed una giusta valorizzazione delle capacità personali e professionali si fondano sull'adozione di criteri valutativi eticamente coerenti quali il merito, l'impegno, la risposta a bisogni specifici di individui (in particolare di quelli svantaggiati) e strutture.

PARTE II - TUTELA DELLE PERSONE E DELL'ISTITUZIONE

Art. 2 - Rifiuto di ogni forma di discriminazione, tutela e promozione delle pari opportunità

1. L'Università riconosce il diritto a tutti i componenti della Comunità accademica di essere trattati con eguale rispetto e considerazione.
2. Rigetta ogni forma di pregiudizio sociale ed ideologico, ogni idea di dispotismo e supremazia di individui, strutture, gruppi e promuove condizioni di pari opportunità.
3. L'Università riconosce, accetta e valorizza le diversità e favorisce un serio confronto pluralistico e interdisciplinare.
4. L'Università si impegna a promuovere misure specifiche volte a evitare o compensare eventuali svantaggi correlati a uno qualsiasi dei potenziali fattori di discriminazione (tra i quali, in particolare:

¹ - **Professori e ricercatori:** tutti i soggetti che intrattengono con l'Università un rapporto di ruolo o a titolo contrattuale, che preveda lo svolgimento di attività didattiche e/o di ricerca, compresi i titolari di assegni di ricerca e coloro che provengono da, o che sono impegnati temporaneamente in, altre università anche in programmi internazionali.

Personale Dirigente, tecnico-amministrativo: tutti i soggetti che intrattengono un rapporto con l'Università di ruolo o a tempo determinato, che svolgono funzioni dirigenziali, tecniche e/o amministrative, compresi coloro che provengono da o che sono impegnati temporaneamente in altre istituzioni.

Studenti: tutti i soggetti che a qualunque titolo intrattengono un rapporto con l'Università in qualità di partecipanti a corsi di ogni ordine e grado, compresi coloro che provengono o che sono impegnati temporaneamente in altre università anche in programmi internazionali.

Collaboratori: soggetti non di ruolo, che intrattengono con l'Università rapporti di collaborazione per qualsiasi prestazione d'opera.

² - **Soggetti esterni:** soggetti ai quali l'Università affida la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.



il sesso, l'origine etnica o sociale, l'aspetto fisico, l'età, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la cittadinanza, le condizioni economiche, gli handicap, le tendenze sessuali, le condizioni personali di salute, tra cui la gravidanza, il ruolo occupato oltre l'ambito universitario).

Art. 3 - Abusi, molestie morali e sessuali

1. L'Università considera ogni forma di abuso e molestie, morali e sessuali, lesiva della dignità umana e si impegna a promuovere adeguate forme di prevenzione, ad assicurare una sollecita protezione a coloro che ne sono vittime e a prendere adeguati provvedimenti nei confronti di chi esercita tali comportamenti. La fattispecie risulta più grave quando la vittima si trova in condizioni di dipendenza o di inferiorità gerarchica o accademica.

Art. 4 - Favoritismo e nepotismo

1. Si configurano forme di favoritismo e nepotismo quando un componente della Comunità accademica si avvale indebitamente della posizione propria o di altri al fine di concedere o ottenere benefici, favorire incarichi e carriere, non per merito ma per vincoli di parentela, di associazione o di altro tipo di affinità o comunque per ragioni diverse da qualità di ordine didattico, scientifico o professionale.
2. Tutti i componenti della Comunità accademica sono tenuti ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e a segnalarli.

Art. 5 - Abuso della propria posizione

1. A nessun componente della Comunità accademica è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o il proprio ruolo al fine di forzare altri individui ad eseguire prestazioni o servizi indebiti.
2. I docenti devono astenersi dall'indicare esclusivamente i propri testi come sussidi per lo studio e la preparazione degli esami, ma possono al più inserirli in un elenco di testi consigliati.

Art. 6 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente

1. L'Università si impegna a garantire ambienti e condizioni di lavoro, di ricerca e di studio rispettosi della dignità individuale e idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità psicofisica delle persone che vi operano.
2. L'Università riconosce il valore della tutela dell'ambiente e orienta coerentemente le proprie scelte.

PARTE III - RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 7 - Promozione della libertà accademica

1. L'Università, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, intende essere luogo in cui ogni componente della Comunità accademica trova le condizioni ottimali per svolgere i propri compiti istituzionali.
2. Nell'esercizio della libertà e dell'autonomia individuale i singoli sono comunque chiamati al rispetto dei doveri di comportamento finalizzati ad una condotta responsabile, subordinando l'interesse individuale a quello collettivo, laddove la libertà e l'autonomia dei singoli contrastino con le finalità proprie dell'Università nell'espletamento della sua missione.

Art. 8 - Doveri istituzionali

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività di ricerca, docenza e servizio all'istituzione in modo diligente, rispettando regole e scadenze stabilite dall'Ateneo anche a garanzia della qualità e dell'efficienza dei servizi erogati.
2. Essi si rendono disponibili al confronto con gli studenti, in particolar modo per ogni opportuno chiarimento in merito alla didattica e alle valutazioni espresse nelle prove di verifica.
3. Nella comunicazione istituzionale esterna (anche tramite Internet) ogni componente della Comunità accademica è tenuto ad una chiara e corretta identificazione della propria posizione all'interno dell'Università.
4. I professori e i ricercatori di ruolo, nell'eventualità di collaborazioni con altre università, enti o istituzioni di varia natura, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni all'Ateneo. La propria posizione accademica presso l'Ateneo deve comunque essere sempre evidenziata come elemento caratterizzante il proprio curriculum.
5. L'Università riconosce lo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari come riferimento per definire e regolare i diritti e i doveri dei propri studenti.
6. Gli studenti sono, in particolare, tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'immatricolazione, osservando i regolamenti didattici e qualsiasi altra regola di comportamento vigente all'interno della Comunità accademica al fine di favorire il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di verifica e delle attività di ricerca.
7. Al di là degli obblighi contrattuali, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, i collaboratori e i soggetti esterni sono chiamati a mantenere un comportamento, anche nei rapporti interpersonali, collaborativo e rispettoso dei ruoli e delle decisioni adottate ai fini dell'efficienza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
8. In Ateneo tutti si impegnano ad un comportamento appropriato e all'adozione di un atteggiamento, anche nel linguaggio e nei comportamenti esteriori consono al decoro dell'Istituzione e alla funzione svolta.

Art. 9 - Conflitto di interessi

1. Si ha un conflitto di interessi ogni volta che una serie di circostanze determina il rischio (reale o potenziale) che un'azione o un giudizio professionale riguardante un interesse primario dell'Università sia inopportuno influenzato da un interesse secondario di natura privata.
2. Il concetto di interesse primario dell'Università include, a titolo esemplificativo, la promozione e la difesa dell'integrità della ricerca scientifica, della qualità della didattica e della funzionalità dei servizi e, più in generale, la tutela e la promozione dei valori e dei riferimenti della Comunità che nell'Università vive e lavora.
3. Nell'ambito degli interessi secondari rientrano, sempre a titolo esemplificativo, non soltanto interessi di natura economica, ma anche il desiderio di avanzamenti professionali, di carriera, altri interessi personali, favori a familiari e amici, studenti, colleghi, ecc. Un interesse secondario è rilevante tutte le volte in cui possa assumere un peso inappropriato in una decisione distorcendo di conseguenza le finalità dell'interesse primario.
4. Coloro che si trovano in questa condizione devono darne tempestiva comunicazione agli organi competenti ed eventualmente alla Commissione etica, al contempo adoperandosi per adottare ogni iniziativa utile a risolvere il conflitto, astenendosi dalla decisione, rinunciando o dimettendosi dall'incarico.

Art. 10 - Integrità scientifica e etica della ricerca

1. L'Università esige da tutti i soggetti coinvolti nella ricerca e nelle attività e funzioni ad essa correlate, il massimo livello di integrità scientifica intesa come onestà e rigore nella ricerca e nella pubblicizzazione dei relativi risultati, astensione da ogni forma di plagio o comunque di condotta riprovevole, nonché impegno attivo nella loro prevenzione e repressione.
2. Nel contesto della ricerca, costituiscono condotta riprovevole, non soltanto il plagio, ma anche ogni tipo di comportamento che possa violare il principio di integrità, tra cui la falsificazione di dati, informazioni o citazioni; l'inganno e la mistificazione; il sabotaggio, inteso come l'adozione di strumenti o azioni atti a impedire lo svolgimento del lavoro di altri.
3. Tutti sono tenuti a improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto di questi principi, dando il dovuto rilievo al merito e al contributo fornito da ognuno dei partecipanti alle attività di ricerca.
4. Il rispetto dei principi di integrità scientifica è di cruciale importanza tra l'altro nella stesura delle tesi per il conseguimento della laurea e del dottorato di ricerca, anche in considerazione del fondamentale valore formativo che tali esperienze rappresentano per i giovani che si avviano in tal modo al mondo delle professioni e in particolare per coloro che si dedicheranno a loro volta alla ricerca scientifica.
5. E' necessario, inoltre, dichiarare la fonte di eventuali finanziamenti, ivi compresi quelli finalizzati a finanziare posti di ruolo o non di ruolo ricoperti dagli autori. Vanno altresì indicati eventuali rapporti di collaborazione o consulenza, anche già conclusi, con enti pubblici o privati che, per la loro attività, siano economicamente interessati ai risultati della ricerca.
6. La ricerca deve essere svolta nella piena osservanza degli standard etici sia nella metodologia sia nell'utilizzo dei risultati.
7. Nella ricerca sull'essere umano il bene della persona, e in particolar modo del malato, deve sempre essere prioritario rispetto ad ogni altra istanza. Ogni protocollo di ricerca può essere realizzato solamente previo parere favorevole del Comitato Etico competente.
8. Nella ricerca scientifica che prevede l'impiego di esseri viventi non umani, l'Università adotta e promuove i principi di sostituzione (replacement), riduzione (reduction) e perfezionamento (refinement) allo scopo di limitare l'impiego di animali vivi. Le ricerche sperimentali su animali possono essere svolte solamente previo parere favorevole del Comitato Etico di Ateneo.
9. L'Università è contraria allo svolgimento di ricerche destinate unicamente a promuovere prodotti commerciali o fondate su presupposti non scientifici o comunque nocive alla salute pubblica e/o individuale.
10. L'Università considera inappropriate le relazioni con soggetti che, anche non attraverso interessi commerciali, possano compromettere l'autonomia e/o l'indipendenza dei professori e dei ricercatori e l'integrità scientifica sotto ogni aspetto.
11. In generale, l'Università non accetta da una singola fonte risorse di entità tale da mettere a rischio la propria autonomia e indipendenza.
12. L'Università si impegna a pubblicizzare, nel rispetto di eventuali prescrizioni del donante, le donazioni ricevute anche quale mezzo per esprimere la propria riconoscenza, incoraggiando particolarmente i fondi destinati alla ricerca scientifica e alla formazione di giovani ricercatori.

Art. 11 - Educazione alla responsabilità sociale

1. L'Università considera esigenza primaria contribuire al progresso del sapere e della conoscenza per migliorare le condizioni di vita dell'essere umano.

2. Essa si impegna a creare e promuovere occasioni di formazione e sensibilizzazione su questioni connesse all'etica e alla responsabilità sociale considerandole fondamentali ai fini della formazione degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'Ateneo.

Art. 12 - Il principio di “accountability”, l'uso delle risorse, nome e logo dell'Università

1. L'uso di tutte le risorse di Ateneo, materiali (risorse finanziarie, attrezzature, spazi, ecc..) e immateriali (nome, reputazione, informazioni, ecc..) è consentito solo per finalità istituzionali. Il loro uso per una diversa destinazione è subordinato a una specifica autorizzazione.
2. Le risorse materiali, in particolar modo quelle finanziarie, devono essere utilizzate in modo responsabile e trasparente, nel pieno rispetto del principio di “accountability”. Ciò significa che ciascun utilizzatore deve rendersi disponibile a dar conto del corretto impiego delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo, o comunque finanziate con fondi pubblici, dei risultati con esse ottenuti, e della coerenza di questi ultimi con la missione istituzionale. I beni acquistati con fondi di ricerca pubblici, compatibilmente con le esigenze originali cui sono destinati e con le condizioni imposte dal finanziatore, devono essere resi disponibili per l'uso comune didattico e di ricerca, entrando a far parte del patrimonio dell'Ateneo.
3. Per quanto riguarda le risorse immateriali, ogni componente della Comunità accademica è tenuto a rispettare il buon nome dell'Ateneo, a non recare danno alla reputazione dell'Istituzione medesima, a chiedere espressa autorizzazione per l'utilizzo del logo e del nome dell'Università nel corso dello svolgimento di attività non istituzionali, anche se non remunerate. In particolare, tutti i componenti della Comunità che esprimono pareri personali, qualificandosi per la loro posizione universitaria, devono evitare che tali pareri siano fraintesi come posizioni ufficiali dell'Ateneo.
4. Tutti sono tenuti a rispettare la riservatezza di dati o informazioni anche riguardanti persone o enti con cui l'Università intrattiene rapporti.

Art. 13 - Doni e benefici

1. I componenti della Comunità accademica sono tenuti a non offrire, sollecitare o accettare doni o benefici non meramente simbolici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 14 - Tutela del lavoro

1. L'Università tutela e valorizza il lavoro in accordo con i principi costituzionali fondamentali che lo riconoscono diritto e al contempo dovere di ogni cittadino per concorrere al progresso materiale o spirituale della società.
2. Il merito è considerato criterio di valutazione delle capacità e il livello di professionalità e l'impegno lavorativo sono riconosciuti e valorizzati anche attraverso retribuzioni adeguate, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. I rapporti di lavoro devono essere improntati a reciproco rispetto, fiducia, collaborazione e cooperazione. Coloro che hanno responsabilità di direzione, o comunque compiti di coordinamento, sono chiamati a sostenere la crescita professionale e umana dei propri collaboratori, anche con attenzione a coloro che si trovano in condizioni di precariato, e a garantire un adeguato riconoscimento del contributo fornito da ciascuno di essi alla progettazione delle attività e al conseguimento dei risultati.
4. L'Università è consapevole che i contratti precari, e più in generale il lavoro instabile, possono essere causa di insicurezze e vulnerabilità. Per questo motivo si impegna a riconoscere ai lavoratori pre-



cari pari dignità e tutela delle condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori stabili, e a promuovere azioni volte a prevenire o reprimere ogni forma di sfruttamento.

Art. 15 - Libertà di critica e di comunicazione

1. Ogni appartenente alla Comunità accademica è libero di esprimere, anche pubblicamente in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo.
2. Le dichiarazioni in tal senso effettuate devono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

PARTE IV - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Art. 16 - Commissione etica

1. Nell'Università è istituita una Commissione etica i cui componenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
2. La Commissione Etica è composta da:
 - a. due componenti esterni all'Ateneo individuati con avviso pubblico;
 - b. due componenti interni all'Ateneo;
 - c. uno studente iscritto all'Ateneo;
3. Il Presidente della Commissione Etica è individuato nella prima seduta dai componenti, all'interno della Commissione stessa e tra i componenti esterni.
4. Il mandato dei componenti della Commissione Etica è di durata quadriennale ad eccezione di quella dello studente che ha durata biennale; il loro mandato non è rinnovabile.
5. La Commissione Etica si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 17 - Compiti della Commissione etica

1. La Commissione Etica, anche avvalendosi della collaborazione di Uffici e Strutture dell'Ateneo, ha il compito di:
 - a. raccogliere le notizie e le segnalazioni non anonime di azioni o comportamenti che possano costituire violazione del presente Codice;
 - b. effettuare tempestivamente e con la dovuta riservatezza tutti gli accertamenti necessari, nel rispetto del contraddittorio, per verificare l'effettività della violazione, pronunciandosi non oltre sessanta giorni dall'avvio delle attività di indagine (istanze d'ufficio) o dal ricevimento della segnalazione (istanze di parte);
 - c. trasmettere al Rettore ogni suo pronunciamento in merito alle notizie raccolte e alle segnalazioni ricevute;
 - d. trasmettere al Senato Accademico ogni suo pronunciamento in merito a segnalazioni che riguardano il Rettore;
 - e. interpretare i principi contenuti nel presente Codice;
 - f. proporre modifiche al Codice e esprimere pareri su modifiche proposte da componenti della Comunità Accademica;
 - g. redigere annualmente una relazione sull'attività svolta che sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.
2. Tutti gli Uffici e le Strutture dell'Ateneo sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione per le attività della Commissione.



Art. 18 - Osservanza e violazione del codice etico

1. Tutti i componenti della Comunità accademica sono tenuti a conoscere e a rispettare questo Codice.
2. Ciascun componente della Comunità accademica è tenuto a segnalare alla Commissione etica comportamenti e situazioni che possano costituire violazione delle norme e dei principi in esso contenuti.
3. Le segnalazioni devono indicare in modo circostanziato i fatti che si ritiene costituiscano violazione del presente Codice.

Art. 19 - Diffusione del Codice

1. L'Università assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice anche mediante pubblicazione del testo sul sito web di Ateneo.

Art. 20 - Revisione

1. Ogni Componente della Comunità accademica può formulare alla Commissione etica proposte di modifica del Codice etico.
2. La Commissione etica esprime parere sulle proposte di modifica e le trasmette al Rettore che le sottopone al Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice, così come le eventuali e successive modifiche, viene adottato con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.
2. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo rettorale dell'Università.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Qualora da uno stesso comportamento derivi la violazione disciplinare e la violazione del Codice etico, si procede solo in via disciplinare.



APPENDICE: Codice etico per i fornitori dell'Università degli Studi dell'Insubria

Il presente documento costituisce un'appendice al Codice Etico adottato dall'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito Università) e definisce i principi di base ai quali dovranno attenersi i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori di lavori e i soggetti ai quali l'Università affidi a titolo oneroso (a titolo di esempio le associazioni studentesche o del personale) la realizzazione di attività relativamente alle loro responsabilità nei confronti dell'Università, dei suoi stakeholder e della sicurezza per i lavoratori e dell'ambiente.

Il fornitore deve conoscere il Codice Etico nella versione completa che è disponibile sul sito web dell'Ateneo (www.uninsubria.it > statuto e regolamenti) ed è responsabile del rispetto dello stesso da parte dei propri dipendenti con particolare riferimento ai servizi al pubblico ed alle attività svolte all'interno delle sedi dell'Università.

L'inadempimento di una delle prescrizioni della presente appendice legittimerà l'Università a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Il fornitore dichiara e si impegna a:

- a. rispettare le leggi e le normative di settore di volta in volta applicabili.
- b. non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti a funzionari pubblici al fine di influenzare le decisioni.
- c. osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in particolare:
 - promuovere pari opportunità per i propri dipendenti, nonché un trattamento equo degli stessi, indipendentemente da colore della pelle, razza, nazionalità, *background* sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede politica o religiosa, sesso o età;
 - rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo;
 - astenersi dall'assumere o fare lavorare qualcuno contro la sua volontà;
 - non ammettere alcun trattamento inaccettabile dei dipendenti, quali crudeltà mentale, molestia sessuale o discriminazione;
 - proibire qualsiasi comportamento che sia sessualmente offensivo, coercitivo, minaccioso, ingiurioso o di sfruttamento, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico;
 - fornire una remunerazione adeguata e garantire il salario minimo nazionale obbligatorio vigente;
 - conformarsi al numero massimo di ore di lavoro stabilito dalle norme applicabili;
 - riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti e non appoggiare, né discriminare membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati;
 - non assumere lavoratori di età inferiore a 16 anni.
- d. rispettare il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in generale le norme derivanti dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali garantendo l'integrità fisica e morale del proprio personale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- e. prestare e garantire la massima attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali e trattare i rifiuti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.